



COMUNE DI GROTTA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Ordinanza n. 28 del 03/06/2020

OGGETTO: Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Apertura del Cimitero comunale dal 3 al 14 giugno 2020.

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 "*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*" (GU n.125 del 16-5-2020);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 recante "*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*";

Vista l'Ordinanza contingibile e urgente n.22 del 02/06/2020 del Presidente della Regione Siciliana e, in particolare: l'art. 1 (recepimento delle disposizioni nazionali e ambito di applicazione della presente Ordinanza) "*Nel territorio della Regione Siciliana, dalla data del 3 giugno 2020, hanno efficacia le misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica di cui al decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché le ulteriori disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 e le misure specifiche di cui alla presente Ordinanza*" e l'art. 24 (disposizioni sulla efficacia delle misure) "[...] La presente ordinanza, con validità dal 3 giugno 2020 fino al 14 giugno 2020 compreso, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, anche con valore di notifica individuale, e sul sito internet istituzionale. Essa, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti, ai Comuni e alle ASP. [...]";

Visto l'art.16 (chiusura temporanea di aree pubbliche o aperte al pubblico) dell'Ordinanza contingibile e urgente n.22 del 02/06/2020: "*I sindaci hanno la facoltà di disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico ove ritengano che non sia possibile garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e delle disposizioni di prevenzione indicate*" e l'art. 22 (uso obbligatorio della mascherina) "*Ferme le specifiche disposizioni sull'uso di dispositivi di protezione individuale e del distanziamento, è obbligatorio nei luoghi pubblici e aperti al pubblico l'utilizzo di mascherina o altro strumento di copertura di naso e bocca. Il dispositivo protettivo deve, comunque, essere sempre nella disponibilità del cittadino nella eventualità in cui ne sia necessario l'utilizzo. Non sono soggetti all'obbligo di utilizzo di mascherina o altro strumento di copertura di naso e bocca i bambini al di sotto dei sei anni e i soggetti con forme di disabilità che ne rendano incompatibile l'uso*";

Vista la Circolare del Ministero della Salute n. 15280 del 02/05/2020 "*Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione (Revisione post DPCM 26 aprile 2020)*" con la quale sono state indicate le procedure adeguate per il settore funebre, cimiteriale, della cremazione in fase emergenziale determinata dall'epidemia di COVID-19;

Vista la nota prot. 69985 del 08/05/2020 "*Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia covid-19 - riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione, revisione post dpcm 26 aprile 2020*" dell'ASP di Agrigento;

Tenuto conto che la visita ai congiunti defunti è una necessità avvertita fortemente dai cittadini e che il Cimitero è un luogo pubblico in cui le misure di sicurezza e di contenimento previste possono essere garantite;

Ritenuto che è necessario continuare ad assumere ogni misura di contrasto e di contenimento sul territorio del diffondersi del virus Covid-19 ai sensi dell'art.32 della Legge 23 dicembre 1978 n.833 in materia di igiene e sanità, visto l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento di casi sull'intero territorio nazionale;

Vista l'Ordinanza Sindacale n. 23 del 17/05/2020 "*Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Riapertura del Cimitero comunale dal 18 maggio al 7 giugno 2020*";

Visto il vigente Regolamento di Polizia mortuaria;

Visto l'art.32 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n.833;

Visti l'art. 50 del TUEL;

ORDINA


1. È disposta l'apertura al pubblico del cimitero dalle ore 8:00 alle 14.00 dal lunedì alla domenica.
2. È consentito l'accesso dall'entrata principale e dai cancelli laterali, consentendo l'ingresso per un massimo di 40 persone contemporaneamente e per un massimo di 30 minuti, muniti di dispositivi di protezione individuale (utilizzo di mascherina o altro strumento di copertura di naso e bocca), assicurando che non si creino assembramenti e che si rispetti il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
3. Il rispetto delle procedure per il settore funebre, cimiteriale, della cremazione previste dalla Circolare del Ministero della Salute n. 15280 del 02/05/2020 "Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione (Revisione post DPCM 26 aprile 2020)" e s.m.i.
4. È fatto obbligo alle imprese che eseguono lavori all'interno del cimitero comunale il rispetto delle disposizioni di cui all'Allegato 13 "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri" del DPCM del 17/05/2020.
5. La presente Ordinanza ha efficacia **dal 3 al 14 giugno 2020.**

DISPONE CHE

- Il Corpo di Polizia Municipale nonché tutte le Forze dell'Ordine si attivino per la vigilanza e il controllo dell'esecuzione della presente Ordinanza. La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dall'art.650 del Codice penale, se il fatto non costituisce reato più grave.
- Il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune per essere reso noto ai titolari di pompe funebri ed alla cittadinanza.
- Che copia della presente sia trasmessa alla Prefettura UTG di Agrigento, alla locale Stazione dei Carabinieri ed alle altre Forze dell'Ordine.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla notificazione (legge 6 Dicembre 1971, n° 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione (d.P.R. 24 Novembre 1971, n° 1199).

Il Capo Area Tecnica
Arch. Pietro Cali



IL SINDACO
DOTT. ALFONSO PROVVIDENZA

